

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2020-4530 del 28/09/2020
Oggetto	Atto avvio riesame e verifica diffida AIA Agrienergia
Proposta	n. PDET-AMB-2020-4689 del 28/09/2020
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna
Dirigente adottante	STEFANO STAGNI

Questo giorno ventotto SETTEMBRE 2020 presso la sede di Via San Felice, 25 - 40122 Bologna, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna, STEFANO STAGNI, determina quanto segue.

Pratica SINADOC n° 19204/2020

Oggetto: D.Lgs. n° 152/06¹- L.R. n° 09/15² - Azienda Agrienergia S.p.A. - Autorizzazione Integrata Ambientale³ rilasciata per l'esercizio dell'installazione IPPC di compostaggio e recupero energetico mediante digestione aerobica e anaerobica di rifiuti non pericolosi a base organica (di cui al punto 5.3b dell'Allegato VIII alla Parte Seconda, del D.Lgs. n° 152/06 e ss.mm.ii.), situata in Comune di San Pietro in Casale (BO), in Via Fontana n° 1070 -

- Avvio del Riesame dell'AIA ai sensi all'art. 28-octies del D.Lgs. N° 152/06 e atto di verifica degli adempimenti previsti dalla Diffida⁴ del 20/07/2020 -

IL RESPONSABILE DELL'UNITÀ AUTORIZZAZIONI COMPLESSE ED ENERGIA

Richiamato l'Atto di Autorizzazione Integrata Ambientale³, rilasciato, ai sensi del D.Lgs n° 152/2006 e ss.mm.ii., al Gestore dell'Azienda Agrienergia S.p.A., per l'esercizio dell'installazione IPPC di compostaggio e recupero energetico mediante digestione aerobica e anaerobica di rifiuti non pericolosi a base organica (di cui al punto 5.3b) dell'Allegato VIII alla Parte Seconda, del D. Lgs. n° 152/2006 e ss.mm.ii.), situata in Comune di San Pietro in Casale (BO), in Via Fontana n° 1070;

Visto il rapporto⁵ di ARPAE - Area Prevenzione Ambientale Metropolitana, relativo alla visita ispettiva effettuata presso l'installazione in data 03/06/2020, finalizzata alla verifica in sito dell'ottemperanza alle prescrizioni impartite da ARPAE con la precedente diffida⁶ del 10/02/2020 e mirata, inoltre, alla verifica di possibili problematiche gestionali e/o strutturali, causa di potenziale impatto odorigeno nell'ambiente circostante, anche a seguito delle numerose segnalazioni di esalazioni maleodoranti provenienti dall'impianto da parte dei residenti dell'abitato di Rubizzano;

Visto il successivo provvedimento di diffida⁴, emanato da ARPAE in data 20/07/2020 con il quale, a seguito delle inottemperanze e problematiche riscontrate, è stato prescritto all'azienda Agrienergia S.p.A. di provvedere, entro 30 giorni dal ricevimento del provvedimento di diffida, a:

1. *procedere alla copertura delle aree di stoccaggio dei rifiuti ligneo-cellulosici e dei sovvalli oppure presentare un altro progetto che, in caso di individuazione di spazi esistenti confinati, dovrà comprendere il calcolo del quantitativo di sovrallo da ricircolo prodotto annualmente in relazione agli spazi individuati. Qualora detti spazi fossero, a livello progettuale, destinati, e pertanto autorizzati, ad altre tipologie di rifiuti o utili ad altre fasi del ciclo produttivo, l'Azienda dovrà relazionare in proposito e indicare le modalità gestionali che intende adottare per il diverso utilizzo di detti spazi;*

¹ Come modificato e integrato dal D.Lgs. n° 128/2010 e dal D.Lgs. n° 46/2014;

² Che ha modificato e integrato la L.R. n° 21/04;

³ Atto rilasciato dalla Città metropolitana di Bologna P.G. n° 86987 del 06/07/2015, successivamente modificato ed integrato con atto di ARPAE DET-AMB-2016-925 del 07/04/2016;

⁴ Provvedimento agli atti con protocollo PG/2020/21074 del 10/02/2020;

⁵ Agli atti con protocollo PG/2020/98023 del 08/07/2020;

⁶ Provvedimento agli atti con protocollo PG/2020/104052 del 20/07/2020;

2. implementare l'attuale sistema di gestione dell'installazione, in riferimento alle prescrizioni gestionali di cui alla sezione D.2.4, punti dal 24. al 35. dell'Autorizzazione Integrata Ambientale e, in particolare:

- a) rivedere l'attuale sistema gestionale in essere nella fase di digestione anaerobica adottando modalità atte ad assicurare una completa degradazione organica del rifiuto quali, ad esempio, l'utilizzo di inneschi più incisivi al fine di terminare nel più breve tempo possibile la fase di start-up della digestione anaerobica;
- b) installare dei ventilatori supplementari in corrispondenza dei portoni dell'edificio di digestione aerobica come indicato in fase di progetto e al punto n° 31 del Paragrafo D.2.4 dell'Autorizzazione Integrata Ambientale in essere: "In caso di problematiche odorigene connesse alla gestione del materiale in ingresso ed uscita all'edificio che ospita la digestione anaerobica, la ditta dovrà installare i ventilatori supplementari indicati in fase di progettazione, in corrispondenza dei portoni dell'edificio";
- c) presentare un progetto di modifica strutturale e/o gestionale dell'edificio di ricezione del rifiuto, indicando i sistemi che si intendono adottare per il contenimento degli odori in fase di scarico dei rifiuti organici, qualora le dimensioni dei mezzi conferenti i rifiuti siano di dimensioni tali da non poter effettuare lo scarico all'interno dell'edificio;
- d) implementare il sistema di gestione computerizzata del processo di monitoraggio in continuo dei parametri di controllo, con particolare riferimento alla temperatura di entrambe le linee, al fine di rendere tali dati memorizzabili e fruibili nel tempo;

Vista la nota⁷ trasmessa da Agrienergia S.p.A. in data 13/08/2020, con la quale l'azienda ha fornito le proprie risposte in relazione agli adempimenti posti in essere in ottemperanza alla suddetta Diffida;

Vista la **relazione⁸ di verifica di ottemperanza alla diffida elaborata da ARPAE- Area Prevenzione Ambientale Metropolitana - Servizio Territoriale di Bologna, allegata al presente atto e a cui si rimanda per le specifiche di dettaglio**, elaborata anche a seguito dell'ispezione eseguita presso l'impianto dai tecnici di ARPAE in data 07/09/2020, dalla quale emergono le considerazioni di seguito riportate in sintesi:

- In riferimento al punto 1. del provvedimento di diffida, relativo alla copertura delle aree di stoccaggio dei rifiuti ligneo-cellulosici e dei sovvalli, l'azienda Agrienergia S.p.A., nella nota trasmessa in data 13/08/2020, ha comunicato di aver coperto con un telo protettivo in PVC la platea in cemento armato destinata allo stoccaggio dei rifiuti ligneo cellulosici e dei sovvalli e ha indicato che intende stoccare i sovvalli (strutturante di riciclo derivato dalla vagliatura finale del materiale compostato delle linee R1 e R3), nei box del capannone che ospita la linea R1 e precisamente in due dei quattro box presenti nel capannone. Agrienergia S.p.A., inoltre, prevede di stoccare una piccola parte di sovvallo anche all'interno dell'edificio di ricezione dei rifiuti per la miscelazione con il rifiuto in ingresso.

⁷ Nota assunta agli atti con protocollo PG/2020/117400 del 13/08/2020;

⁸ Nota agli atti con protocollo PG/2020/134428 del 18/09/2020;

I calcoli effettuati dall'azienda per valutare l'adeguatezza degli spazi chiusi proposti, in relazione alle quantità di sovvalli prodotti, sono stati effettuati con i dati estrapolati dal bilancio di massa del progetto autorizzato, ma non sono in linea con quanto in possesso negli archivi della scrivente Agenzia. In particolare, la quantità di strutturante di riciclo derivato dalla vagliatura della linea R1, secondo i dati in nostro possesso, è pari a 3.522,4 t/anno e non 1.700 t/anno come indicato dall'azienda. L'azienda, inoltre, indica di voler utilizzare per lo stoccaggio del sovvallo due box, occupando lo spazio previsto in autorizzazione per la miscelazione e per lo stoccaggio in ingresso ma, nella relazione trasmessa, non sono indicate le modalità di gestione o l'individuazione di altri spazi che possano sopperire alla carenza di aree destinate alle fasi lavorative della linea R1.

In relazione, infine, alla copertura con un telo protettivo in PVC della platea in cemento armato destinata allo stoccaggio dei rifiuti ligneo cellulósici e dei *sovvalli*, non risulta chiaro se i sovvalli vengono stoccati anche nella platea in cemento armato e, in tal caso, si precisa che il punto D.1 PIANO DI MIGLIORAMENTO dell'AIA vigente, prescrive la gestione del sovvallo in "area chiusa" e, pertanto, la soluzione di copertura della platea in cemento on telo in pvc non è accettabile, per la gestione dei sovvalli, in quanto non è confinata.

Per le ragioni sopra esposte, si ritiene che la Società Agrienergia S.p.A. non abbia ottemperato al punto 1. della diffida⁶ in oggetto.

- *In riferimento al punto 2. lettera a) del provvedimento di diffida, relativo alla revisione dell'attuale sistema gestionale in essere nella fase di digestione anaerobica, adottando modalità atte ad assicurare una completa degradazione organica del rifiuto*, l'azienda Agrienergia S.p.A., nella nota trasmessa in data 13/08/2020, ha comunicato che la sezione di digestione anaerobica risultava essere avviata e che i 5 digestori stavano funzionando regolarmente.

Nelle verifiche effettuate al momento del sopralluogo 07/09/2020, tutti i 5 fermentatori erano chiusi e in fase di digestione anaerobica e, dall'esame dei parametri di processo sul plc, in 4 digestori era presente una seppur limitata attività anaerobica (3,15- 8,83 m³/h di portata di biogas contro i 29,89 m³/h teorici), mentre nel quinto digestore l'attività anaerobica non si era ancora attivata.

Alla luce di quanto sopra esposto, pertanto, si ritiene che la Società Agrienergia S.p.A. abbia parzialmente ottemperato a quanto disposto al punto 2 lettera a) della diffida⁶, in quanto, se è pur vero che un'attività anaerobica era presente, la fase di start-up non risulta ancora superata e la linea R1 non risulta ancora a pieno regime.

- *In riferimento al punto 2 lettera b) del provvedimento di diffida, relativo all'installazione di ventilatori supplementari in corrispondenza dei portoni dell'edificio di digestione aerobica*, in sede di ispezione è stato verificato che tali ventilatori non erano stati installati.

La scelta di non installare i ventilatori, secondo quanto riferito dall'azienda, è motivata dal superamento delle problematiche di fermentazione, dall'avviamento della digestione anaerobica e dall'impossibilità di reperire nella documentazione di progetto informazioni di dettaglio sugli interventi di supplemento da apportare alla linea di ventilazione.

Tuttavia, considerato il persistere delle esalazioni maleodoranti, più volte segnalate dai cittadini e riscontrate anche nel corso dell'ispezione del 07/09/2020, si ribadisce la necessità di individuare e attuare soluzioni, il cui scopo sia quello di limitare l'uscita dell'aria dall'edificio della linea R1 nel momento di apertura del portone, così come indicato al punto 31. del Paragrafo D.2.4 dell'Autorizzazione Integrata Ambientale.

Si ritiene, pertanto che la Società Agrienergia S.p.A. abbia non abbia ottemperato a quanto disposto al punto 2 lettera b) del provvedimento di diffida⁶;

- *In riferimento al punto 2 lettera c) del provvedimento di diffida⁶, relativo alla presentazione di un progetto di modifica strutturale e/o gestionale dell'edificio di ricezione del rifiuto*, il gestore dell'azienda propone di installare, sulla sommità del portone di ingresso dell'area ricezione/scarico dei rifiuti, un idoneo sistema di nebulizzazione rilasciante una soluzione enzimatica testata, al fine di limitare le emissioni odorigene.

La soluzione proposta, tuttavia, si ritiene non accettabile, in quanto in difformità con l'Autorizzazione Integrata Ambientale vigente, per cui è previsto che le fasi di scarico del rifiuto in ingresso all'impianto, ad eccezione di sporadici trasporti, debbano avvenire in ambiente chiuso ed aspirato, all'interno del capannone di ricezione dei soli rifiuti in ingresso alla linea R3 e direttamente al capannone della linea R1 per i rifiuti destinati a tale linea.

Nell'attuale gestione, anche i rifiuti in ingresso alla linea R1 vengono avviati all'edificio di ricezione ma, considerato che i mezzi in arrivo all'impianto hanno dimensioni tali da non riuscire ad entrare all'interno dell'edificio e scaricare in ambiente confinato ed aspirato, lo scarico del camion avviene nella fossa posta a lato della rampa d'accesso, posizionando il rimorchio sul portone di ingresso del lato sud dell'edificio e, una volta aperto il portone, viene scaricato il contenuto all'interno della fossa.

Per le ragioni sopra esposte, si ritiene che la Società Agrienergia S.p.A. abbia ottemperato a quanto disposto al punto 2 lettera c) del provvedimento di diffida⁶, ma che la soluzione proposta (sistema di nebulizzazione in grado di limitare l'odore da posizionare sopra il portone) non risulti accettabile, in quanto si configura come un mezzo di limitazione delle emissioni odorigene che offre garanzie di gran lunga inferiori rispetto alla configurazione attualmente autorizzata;

- *In riferimento al punto 2 lettera d) del provvedimento di diffida⁶, relativo all'implementazione del sistema di gestione computerizzata del processo di monitoraggio in continuo dei parametri di controllo*, con particolare riferimento alla temperatura di entrambe le linee, durante l'ispezione presso l'impianto del 07/09/2020, è stato verificato che il sistema di gestione computerizzata del processo di monitoraggio in continuo dei parametri di controllo è stato implementato.

Si ritiene, pertanto che la Società Agrienergia S.p.A. abbia ottemperato a quanto disposto al punto 2 lettera d) del provvedimento di diffida⁶;

Dato atto, inoltre, che con la relazione elaborata da ARPAE- Area Prevenzione Ambientale Metropolitana - Servizio Territoriale di Bologna, vengono relazionate, per ogni fase del ciclo lavorativo ispezionato in data 07/09/2020, le problematiche strutturali e gestionali riscontrate, che vengono di seguito sintetizzate, per i punti ritenuti più critici, oltre a quanto già precedentemente evidenziato:

- nel fabbricato destinato alla digestione anaerobica, si è riscontrato che il rifiuto all'interno di un fermentatore (fermentatore 3) aveva superato il tempo di ritenzione previsto a livello progettuale (31 giorni). A tale proposito, si rileva che l'impianto è stato realizzato e dimensionato per lavorare, a regime, con tempistiche prestabilite che, se non rispettate, possono comportare problematiche odorigene per la non completa stabilizzazione del rifiuto.
Dopo un anno di attività dal riavvio degli impianti, pur riscontrando un leggero miglioramento all'interno dei fermentatori rispetto all'ispezione eseguita nel giugno 2020, non si può affermare che la fase di start-up sia terminata e che la linea R1 sia a regime;
- nella fase di fermentazione ACT R3, dalla riapertura dell'impianto il gestore ha quasi continuamente operato eseguendo il rivoltamento manuale del rifiuto, in quanto la rivoltatrice automatica presentava continui problemi di malfunzionamento.

L'azienda ha comunicato la propria volontà di ripristinare la rivoltatrice automatica, indicando tempistiche per la riparazione che scadono il 6 ottobre 2020. L'adozione ordinaria di altre modalità gestionali adottate per il rivoltamento dei cumuli, rispetto a quanto autorizzato, quali il rivoltamento manuale, deve essere gestita come comunicazione di modifica non sostanziale dell'AIA, ai sensi dell'art. 29-*nonies* del D.Lgs. n° 152/06 e ss.mm.ii. ma, alla data attuale, non risulta agli atti alcuna richiesta ufficiale di modifica non sostanziale;

- nel fabbricato maturazione lenta (comune alle due linee R1 ed R3), l'attuale gestione di tale sezione non risulta idonea per i seguenti motivi:
 - spazi a disposizione insufficienti,
 - impossibilità di mantenere la separazione delle linee R1 ed R3,
 - tempi di maturazione non adeguati,
 - mancanza di tracciabilità del rifiuto;
- nell'edificio di fermentazione ACT R3, all'atto dell'ispezione alcune sonde per il rilevamento della temperatura non erano funzionanti, e altre non erano inserite nel cumulo e rilevavano la temperatura esterna. Il punto 1. della Diffida PG/2020/21074 del 10/02/2020 (*"ripristinare e mantenere inefficienza tutte le sonde per il controllo in continuo della temperatura delle fasi di digestione e fermentazione sia della linea R1 che della linea R3"*) risulta, pertanto, per quanto concerne la fase di fermentazione R3, nuovamente non ottemperato;
- da un controllo a PLC del monitoraggio in continuo dei parametri di esercizio dei biofiltri, è stato appurato che la sonda della sezione 2 del biofiltro E 4 a servizio della fase di maturazione non era funzionante e indicava infatti una temperatura di -40°C. Il punto 2. della Diffida PG/2020/21074 del 10/02/2020 (*"ripristinare e mantenere in efficienza tutte le sonde per il controllo in continuo della temperatura e della pressione differenziale dei biofiltri"*) risulta, pertanto, nuovamente disatteso.

Visto quanto sopra esposto,

Si ritiene necessario, al fine di risolvere le problematiche gestionali e strutturali più volte riscontrate nell'esercizio dell'impianto di Agrienergia S.p.A e per dare completa attuazione ai punti del provvedimento di diffida sopra richiamato, procedere ad una rivalutazione organica dell'attività, viste anche le cambiate esigenze e modalità di gestione del nuovo gestore, in quanto le soluzioni definitive da attuare da parte dell'azienda, comportano la necessità di una valutazione complessiva da parte dell'Autorità Competente.

Come già comunicato con il provvedimento di diffida PG/2020/104052 del 20/07/2020, pertanto, si procederà al **Riesame dell'Autorizzazione Integrata Ambientale**, ai sensi di quanto disposto dall'art. 28-*octies* del D.Lgs. n° 152/06 e ss.mm.ii., anticipando la scadenza prevista del 15/02/2021 per la presentazione della documentazione per il Riesame rispetto alle BAT Conclusions per le attività di trattamento rifiuti di cui alla decisione⁹ di esecuzione UE 2018/1147 della Commissione Europea del 10 agosto 2018.

Rilevata, tuttavia, l'esigenza e l'urgenza di attuare in tempi brevi, a seguito delle reiterate problematiche di carattere gestionale non risolte e delle esalazioni maleodoranti riscontrate e più volte segnalate, alcuni primi interventi gestionali finalizzati a mitigare gli impatti ambientali e ripristinare, per quanto possibile, le condizioni operative originarie, si ritiene necessario **prescrivere all'azienda Agrienergia S.p.A. la realizzazione di quanto segue nei termini specificati:**

a) garantire immediatamente un costante ed efficace controllo dei principali parametri di processo delle linee R1 ed R3, attraverso il sistema di controllo logico programmabile (PLC) e le opportune sonde e rilevatori;

entro cinque giorni dal ricevimento del presente provvedimento:

b) ripristinare le eventuali sonde, che non sono ancora funzionanti, per il controllo in continuo della temperatura nelle diverse fasi del ciclo produttivo in cui è già previsto e garantire, successivamente, la costante efficienza di dette sonde prevedendo all'occorrenza, in caso di anomalie, la loro tempestiva sostituzione;

c) ripristinare le eventuali sonde, che non sono ancora funzionanti, per il controllo in continuo della temperatura e della pressione differenziale dei biofiltri e garantire, successivamente, la costante efficienza di dette sonde prevedendo all'occorrenza, in caso di anomalie, la loro tempestiva sostituzione;

entro dieci giorni dal ricevimento del presente provvedimento:

d) approntare un sistema di misura del tenore di ossigeno e dell'umidità nei cumuli in fase di fermentazione accelerata (linea R3) con periodicità adeguata al tempestivo rilevamento di eventuali anomalie del processo;

e) predisporre le condizioni per scaricare i rifiuti in ingresso all'impianto, in ambiente chiuso ed aspirato;

⁹ Pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea il 17/08/2018;

- f) garantire, all'interno dei locali adibiti alla maturazione finale, la netta separazione dei cumuli di materiale in uscita dalla linea R1 (linea del recupero energetico con digestori anaerobici + stabilizzazione aerobica) da quelli in uscita dalla linea R3 (recupero di materia con fermentazione accelerata), a garanzia della tracciabilità del fertilizzante commercializzato in funzione del processo produttivo;

Preso atto di quanto disposto dall'art. 29-*decies*, comma 9, lettera b) del D.Lgs. n° 152/06 e ss.mm.ii., secondo cui *"l'autorità competente procede, secondo la gravità delle infrazioni..b) alla diffida e contestuale sospensione dell'attività per un tempo determinato, ove si manifestino situazioni che costituiscano un pericolo immediato per la salute umana o per l'ambiente o nel caso in cui le violazioni siano comunque reiterate più di due volte in un anno..."*

Tutto ciò premesso

Richiamato quanto disposto dall'art. 29-*octies*, comma 3) e comma 4) e dall'art. 29-*decies*, comma 9, lettera b) del D.Lgs. n° 152/06 e ss.mm.ii.;

Determina

1. di **prescrivere** al Gestore dell'azienda Agrienergia S.p.A., per l'esercizio dell'installazione IPPC di compostaggio e recupero energetico situata in Comune di San Pietro in Casale (BO), in Via Fontana n° 1070, di provvedere alla realizzazione di quanto segue nei termini indicati:

- a) garantire immediatamente un costante ed efficace controllo dei principali parametri di processo delle linee R1 ed R3, attraverso il sistema di controllo logico programmabile (PLC) e le opportune sonde e rilevatori;

entro cinque giorni dal ricevimento del presente provvedimento:

- b) ripristinare le eventuali sonde, che non sono ancora funzionanti, per il controllo in continuo della temperatura nelle diverse fasi del ciclo produttivo in cui è già previsto e garantire, successivamente, la costante efficienza di dette sonde prevedendo all'occorrenza, in caso di anomalie, la loro tempestiva sostituzione;
- c) ripristinare le eventuali sonde, che non sono ancora funzionanti, per il controllo in continuo della temperatura e della pressione differenziale dei biofiltri e garantire, successivamente, la costante efficienza di dette sonde prevedendo all'occorrenza, in caso di anomalie, la loro tempestiva sostituzione;

entro dieci giorni dal ricevimento del presente provvedimento:

- d) approntare un sistema di misura del tenore di ossigeno e dell'umidità nei cumuli in fase di fermentazione accelerata (linea R3) con periodicità adeguata al tempestivo rilevamento di eventuali anomalie del processo;
- e) predisporre le condizioni per scaricare i rifiuti in ingresso all'impianto, in ambiente chiuso ed aspirato;

f) garantire, all'interno dei locali adibiti alla maturazione finale, la netta separazione dei cumuli di materiale in uscita dalla linea R1 (linea del recupero energetico con digestori anaerobici + stabilizzazione aerobica) da quelli in uscita dalla linea R3 (recupero di materia con fermentazione accelerata), a garanzia della tracciabilità del fertilizzante commercializzato in funzione del processo produttivo;

La mancata realizzazione di quanto prescritto, comporta *la diffida e contestuale sospensione dell'attività* fino all'attuazione degli interventi prescritti, ai sensi di quanto disposto dall'art. 29-*decies*, comma 9, lettera b) del D.Lgs. n° 152/06 e ss.mm.ii.;

2. **di stabilire** che la completa verifica dell'ottemperanza del provvedimento di diffida agli atti con protocollo PG/2020/104052 del 20/07/2020, verrà stabilita nell'ambito del procedimento di Riesame dell'Autorizzazione Integrata Ambientale³ per l'esercizio dell'installazione IPPC di compostaggio e recupero energetico situata in Comune di San Pietro in Casale (BO), in Via Fontana n° 1070, così come stabilito ai successivi punti 3., 4. e 5.;

3. **di comunicare** al Gestore dell'azienda Agrienergia S.p.A., **l'avvio del Riesame dell'Autorizzazione Integrata Ambientale**, ai sensi di quanto disposto dal 28-*octies* del D.Lgs. n° 152/06 e ss.mm.ii..

Il termine ultimo e perentorio per la presentazione dell'istanza di riesame è il 31/10/2020 e il riesame è disposto anche rispetto alle *BAT Conclusions per le attività di trattamento rifiuti di cui alla decisione¹⁰ di esecuzione UE 2018/1147 della Commissione Europea del 10 agosto 2018;*

4. **di comunicare** al Gestore dell'azienda Agrienergia S.p.A., che l'istanza di Riesame dell'Autorizzazione Integrata Ambientale, al fine dell'avvio del procedimento, dovrà essere presentata esclusivamente mediante caricamento sul Portale IPPC-AIA della Regione Emilia-Romagna (<http://ippc-aia.arpa.emr.it>), e la documentazione minima da presentare è la seguente:

- una relazione tecnica che documenti in dettaglio l'intero ciclo produttivo esistente, dalla scelta delle matrici di rifiuti in ingresso alla produzione del biogas e dell'ammendante compostato, passando per tutte le fasi di processo e di controllo di detti processi (ricezione, scarico, ricarica, miscelazioni, movimentazioni, fermentazione accelerata, digestione anaerobica, produzione di biogas e recupero energetico, stabilizzazione aerobica, maturazione finale, raffinazione, stoccaggio ammendanti, stoccaggio dei rifiuti lineocellulisi e dei sovvalli) e che documenti in dettaglio tutti i presidi ambientali attivati (sistemi di abbattimento delle emissioni aeriformi, sistemi di trattamento delle acque reflue di dilavamento, i sistemi di controllo dei diversi processi, ecc...);
- una relazione che contenga tutti i calcoli che mettono a confronto il dimensionamento delle strutture/locali in cui si svolgono le varie fasi di stoccaggio e lavorazione, le quantità dei rifiuti che possono essere stoccate/lavorate ed i tempi di stoccaggio/ritenzione per ciascuna fase in funzione degli obiettivi intermedi e finali che si intendono raggiungere;

¹⁰ Pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea il 17/08/2018;

- una relazione tecnica che documenti le nuove soluzioni e adeguamenti gestionali e strutturali, che il gestore intende attuare nonchè i relativi tempi di attuazione, per risolvere le problematiche e criticità riscontrate nei provvedimenti di diffida agli atti con protocollo PG/2020/21074 del 10/02/2020 e PG/2020/104052 del 20/07/2020 e nei diversi sopralluoghi del Servizio Territoriale di ARPAE;
- una relazione e una tabella schematica indicanti l'applicazione delle singole BAT di cui alla decisione di esecuzione UE 2018/1147 della Commissione Europea del 10/08/2018, con eventuale indicazione delle opere necessarie al rispetto delle medesime e della tempistica di attuazione.
A tal fine, si rammenta che la data ultima entro cui tutti gli adeguamenti previsti dovranno essere realizzati o ultimati, ai sensi dell'art. 29-*octies* comma 6, è il 17/08/2022 (4 anni dalla pubblicazione delle BAT Conclusions);
- i risultati del controllo delle emissioni e altri dati, che consentano un confronto tra il funzionamento dell'installazione, le tecniche descritte nelle conclusioni sulle BAT Conclusions applicate e applicabili di cui alla decisione UE e i livelli di emissione associati alle migliori tecniche disponibili;
- l'aggiornamento di tutte le informazioni di cui all'articolo 29-*ter*, comma 1, qualora siano modificati rispetto a quanto autorizzato e previsto nell'AIA vigente, compreso l'inquadramento programmatico e ambientale del sito;
- copia del versamento relativo al pagamento della tariffa di riesame sulla base del tariffario vigente;

5. di **comunicare, inoltre**, al Gestore dell'azienda Agrienergia S.p.A., quanto segue:

- la procedura di riesame sarà condotta con le modalità di cui agli art. 29-*ter*, comma 4 e 29-*quater* del D.Lgs. n° 152/06 e ss.mm.ii;
- la durata massima del procedimento, definita dal combinato disposto dell'art. 2 della L. n° 241/90 e dell'art. 29-*quater* del D.Lgs. n° 152/06 e ss.mm.ii., è di 150 giorni, che decorrono dalla data di caricamento dell'istanza sul Portale IPPC-AIA della Regione Emilia-Romagna, fatte salve eventuali interruzioni dei termini finalizzate all'acquisizione di informazioni o documenti necessari al completamento dell'istruttoria;
- in base a quanto disposto dall'art 29-*octies* del D.Lgs. n° 152/06 e ss.mm.ii, la mancata presentazione, nei tempi indicati al precedente punto 2) della presente comunicazione, dell'istanza di riesame, completa dell'attestazione del pagamento della tariffa, comporta le sanzioni previste dall'art 29-*octies* del D.Lgs. n° 152/06, comma 5;
- sino al rilascio dell'atto di Riesame dell'AIA da parte dell'Autorità Competente, ai sensi di quanto previsto dall'art. 29-*octies*, comma 11 del D.Lgs. n° 152/06 e ss.mm.ii., il gestore continua l'attività sulla base della vigente autorizzazione;

6. che, contro il presente provvedimento, può essere presentato ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni o, in alternativa, un ricorso straordinario al Capo dello Stato, nel termine di 120 giorni dalla data di ricevimento del presente provvedimento.

Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana
Incarico di funzione Autorizzazioni Complesse ed Energia¹¹

Stefano Stagni
(lettera firmata digitalmente)¹²

¹¹ Conferimento incarichi di funzione stabilito con Det. n° 2019-873 del 29/10/2019- Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana. "Approvazione dell'assetto organizzativo di dettaglio dell'Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana a seguito del recepimento degli incarichi di funzione istituiti per il triennio 2019-2022";

¹² Documento prodotto e conservato in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'Amministrazione Digitale" nella data risultante dai dati della sottoscrizione digitale. L'eventuale stampa del documento costituisce copia analogica sottoscritta con firma a mezzo stampa a norma del Codice dell'Amministrazione Digitale;

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.